

GIORNALE DI UDINE

POLITICO - QUOTIDIANO

Ufficiale per gli Atti giudiziari ed amministrativi della Provincia del Friuli.

Ricevuti tutti i giorni, eccettuati i festivi — Costa per un anno anticipato italiana lire 32, per un semestre it. lire 16, per un trimestre it. lire 8 tanto per Soci di Udine che per quelli della Provincia e del Regno; per gli altri Soci sono da aggiungersi le spese postali — I pagamenti si ricevono solo all'Ufficio del Giornale di Udine in Casa Tolini

(ex-Coratti) Via Manzoni presso il Teatro sociale N. 113 rosso il piano — Un numero separato costa centesimi 10, un annuncio arretrato centesimi 20. — Le inserzioni nella quarta pagina costano centesimi 25 per linea. — Non si ricevono lettere non affrancate, né si restituiscono i manoscritti. Per gli annunci giudiziari esiste un contratto speciale.

Udine 11 Febbrajo.

LETTERA DEL GENERALE LAMARMORA V.

È ormai cosa affatto inutile il parlare della discussione della legge sulla stampa nell'Assemblea legislativa francese, dacché, respinta, come fu, la proposta di mettere i reati di stampa sotto il dominio dei Giurati, i dibattimenti successivi non possono destare che un interesse meno che mediocre. Al presente non rimangono che questioni d'ordine secondario: l'affare dei brevetti per gli stampatori ed i libri; ed essendo probabile che coloro che hanno combattuto intorno ai punti principali del progetto, non discendano di nuovo nella lizza, per questioni che non lo meritano, così il progetto passerà nel suo complesso senza altri contrasti allo stato di legge.

La stampa austriaca s'occupa di questi giorni con una certa predilezione del *Libro Rosso*, la raccolta dei documenti che anche il Governo austriaco, a imitazione degli altri, ha impresso a pubblicare. In generale sono vari i giudizi portati dal giornalismo austriaco sulla politica che da que' documenti apparisce seguita dal Governo di Francesco Giuseppe; ma in complesso è piuttosto con favore ch'essa viene considerata. Qualche giornale p. e. la *Neue Presse*, non trova di approvare certi punti di questa politica, quello, fra gli altri, della condotta tenuta dall'Austria nella questione del Potere temporale che vien detta ispirata da un zelo eccessivo per quel potere; ma anche la *N. F. Presse* loda, nel suo insieme, l'opera conciliativa e pacifica dell'Austria nella politica generale dell'Europa e conchiude con queste parole: «L'Europa nella primavera del 1867 fu molto più vicina alla guerra e ai meriti del barone Beust per la conservazione della pace sono assai maggiori che non si sia creduto finora.»

La *Presse* di Parigi crede di poter affermare che nelle trattative per la questione dello Schleswig sia molto difficile alle due parti l'andare d'accordo. Il giornale parigino vede in questo fatto un serio pericolo fra la pace d'Europa e vi fa sopra questi commenti: «Coloro che conoscono la tenacità e la previdenza del sig. Bismark ci dicono che il ministro di Guglielmo I non ha senza intenzione ritardato sì lungo tempo la decisione dei giureconsulti, quando sarebbe stato così facile ottenere in pochi giorni una soluzione radicale ed applicarla. Essi si domandano se l'abile uomo di Stato non ha riservato questa questione secondaria per farne, al momento opportuno, il tizio della discordia, senza assumere direttamente la responsabilità di impegnare la Germania in un conflitto di cui la Prussia profiterebbe.»

In ogni modo, essendosi, almeno per qualche tempo, il signor Bismark ritirato dalla politica, avendo ottenuto un permesso illimitato ch'egli andrà a godere in Pomerania, è probabile che questo tizio della discordia non sarà agitato così presto come ha l'aria di temere il diario francese.

Il *Giornale di Pietroburgo* ha smentita la notizia recata già da alcuni giornali francesi ed anche austriaci che i due Gabinetti di Berlino e di Pietroburgo abbiano anch'essi fatte rimozioni alla Serbia per i suoi armamenti. Questa smentita dà così un crollo a tutte le congetture che si erano andate facendo sulla politica della Prussia rispetto alla sua potente vicina. Le due politiche, prussiana e russa, che potrebbero identificarsi in una sola, hanno troppo interesse a non mutarsi per quanto riguarda la questione d'Oriente.

Dalla Spagna abbiamo notizie poco rassicuranti circa la stabilità dell'attuale ordine di cose. Difatti corrono voci di un movimento carlista che avrebbe a scoppiare colà. L'*Union* conferma queste voci e dice che Carlo VII vuol ridonare alla Spagna il suo antico splendore. È però certo che per ridonare alla Spagna il suo antico splendore quello dei rivolgimenti continui non è certo il mezzo migliore.

Nella settimana corrente deve adunarsi il Parlamento a Londra; ma finora non si vede quel movimento nei partiti che suol precedere l'apertura di una sessione legislativa in Inghilterra. Il fatto dipende dal non pensare adesso l'opposizione a combattere il ministero e dalle materie legislative che saranno discusse nella sessione e fra le quali notiamo: il bill di riforma per l'Irlanda e per la Scozia, il miglioramento delle leggi agrarie in Irlanda, l'istruzione popolare, ed altre parecchie; tutti argomenti che non daranno motivo a discussioni violente, per poco che i Tories si mostrino ragionevoli e conciliativi.

Il Lamarmora non dura di certo fatica a dimostrare l'inopportunità delle impazienze italiane nella questione romana, e la mala condotta di coloro che fecero quasi una sfida alla Francia, mentre con un po' di pazienza s'avrebbe potuto approssimarsi a poco a poco al nazionale intento; e noi siamo anche persuasi, che l'imperatore Napoleone abbia migliore volontà a nostro riguardo, che non la grande maggioranza dei Francesi, come lo prova anche il Corpo Legislativo. Noi siamo persuasi anzi che Napoleone III sia molto migliore politico, che non quell'odioso e petulante Thiers, che dal Lamarmora viene trattato con una superiorità dignitosa di cui dobbiamo sapergliene grado. Napoleone III deve vedere prima di tutto, che una Roma, dove cospirano costantemente contro di lui e la sua dinastia Borbonici e legittimisti, non è il fatto che gli convenga; e deve inoltre vedere, che appunto cogli ingrandimenti avvenuti, o minacciati di altre potenze, la unità d'Italia, anziché nuocere alla Francia, può giovarle, giacché l'Italia potrà trovarsi molte volte colla Francia, mai contro di lei. Difatti, con chi e perchè potrebbe l'Italia unirsi contro la Francia? Potrebbe l'Italia, con un'altra potenza qualunque, voler diminuire la Francia, od a profitto di chi? A menomare la potenza della Francia cogli incrementi altrui non diminuirebbe l'Italia la propria e non correrebbe forse pericolo per sé stessa? Noi stimiamo che la Francia sia necessaria all'Italia, come l'Italia alla Francia per l'equilibrio della potenza in Europa. Ma d'altra parte perchè l'Italia non si troverebbe d'accordo colla Francia nel diffondere la civiltà nell'Africa settentrionale, nel creare stretti indipendenti, antemurale alla soverchiante Russia, nell'Europa orientale, nell'aprire sul Mediterraneo le vie libere al traffico mondiale e nell'assicurare la neutralità degli Stati e degli istmi, nel cercare d'accordo le espansioni del mondo latino, nell'opporvi alle coalizioni europee che volessero disturbare l'equilibrio vero dell'Europa? Gli interessi francesi e gli interessi italiani sono e saranno la maggior parte delle volte conformi ed identici, contrarii affatto non mai, se la Francia non pretendesse di dominare in Italia.

Napoleone III deve vedere tutto ciò; e qui per noi sta il segreto della sua benevolenza. Anzi diciamo di più, che deve avere il sentimento d'una certa solidarietà fra la rivoluzione e l'unità italiana e l'Impero, che furono l'uno all'altro causa ed effetto. La questione personale e dinastica deve far propendere Napoleone III per noi.

Ma il Lamarmora, mettendo in rilievo la benevolenza dell'imperatore Napoleone III e la sua difficoltà di dimostrarla stante l'avversione per l'Italia di coloro che possono sostenere ed abbattere il suo trono, ha messo in rilievo un'altra cosa, alla quale egli forse non ha pensato, e che deve guardarsi nella nostra politica.

Napoleone III, certo per un nostro sbaglio, è stato indotto a fare a Roma cosa che torna a suo danno, ma pure egli non ha potuto a meno di farla. Il *jamais* e la resa a discrezione del suo ministro ai due campioni dei due rami borbonici ormai fusi, non fu secondo le sue intenzioni; ma pure egli non soltanto non impedì, anzi non poté a meno di approvare solennemente quello che con tanto entusiasmo vollero contro lui e contro noi i rappresentanti della Francia. Ebbene: da questo fatto noi ricaviamo due deduzioni circa alla politica italiana. L'una riguarda la politica nostra verso Napoleone, l'altra la po-

litica nostra verso la Francia che sfugge alla volontà di Napoleone. Noi dobbiamo mostrare francamente a Napoleone III, che nelle condizioni in cui ormai egli si trova, è tanto interesse suo quanto interesse nostro di trovare qualche soluzione, almeno temporanea, della questione romana, giacché di Roma hanno fatto i suoi e nostri nemici punto di leva contro di lui e contro di noi. Gli si deve far comprendere, che la nostra politica futura si atteggerà secondo che la sua si conforma, o no, alla nostra necessità, che è di togliere di mezzo un potere ostile, il quale, abusando indegnamente della religione, padroneggia e dirige contro dell'Italia molte forze esterne ed interne. Noi saremo certo più accorti e prudenti di Garibaldi, di Crispi e di Rattazzi; ma dovremo pure servirci delle armi che possediamo contro i nemici dell'unità dell'Italia, e non potremo assecondare, né qui né altrove, la politica dei protettori dei nostri mortali nemici. Napoleone ha le sue difficoltà e le sue necessità in Francia, e noi dobbiamo avere dei riguardi a lui, come intende il Lamarmora; ma l'Italia ha pure le sue necessità e difficoltà, ed a Napoleone le si devono chiaramente far comprendere.

Ma le condizioni incerte in cui sembra trovarsi Napoleone colla Nazione francese, la quale comincia a non lasciarsi più guidare da lui, e che, al suo mancare, non accetterà probabilmente la sua dinastia, e si atteggia ostilmente all'unità italiana, ci devono anche far pensare, che la Francia non è sola in Europa. Noi lodiamo la lealtà, la sincerità, la franchezza con cui il Lamarmora, come ministro degli affari esteri, si è condotto colla Francia e colla Prussia nel 1866, e che apparisce dalle rivelazioni della sua lettera; ma appunto per mantenere questa lealtà e franchezza, ora e sempre, dobbiamo avere una politica nostra, la quale provveda ai nostri interessi davanti ad amici e nemici, e cominci dal prevedere tutte le eventualità, compresa quella d'una Francia borbonica ed ostile. La politica nostra per il momento deve consistere in una dignitosa riserva, nel cercare gli amici tra quelli che hanno molti interessi comuni con noi, nel mostrare coi fatti che qualcosa conta anche l'Italia, e che saprà agire secondo gli eventi ed i suoi medesimi interessi.

Nella questione di cui più si occupa il generale Lamarmora, ci sembra che, dopo avere dichiarato francamente alla Francia che l'Italia non rinuncia al diritto nazionale, essa si atterrà ai patti della Convenzione di settembre rispetto alla Francia stessa; ma che se quello Stato che rimane nel centro dell'Italia continua le sue ostilità contro l'Italia, gli può toccare la sorte della Repubblica di Cracovia. Del resto, in ogni caso, come disse il generale Menabrea, l'Italia è disposta ad assicurare l'indipendenza del papa.

Noi non vogliamo entrare nei particolari dei fatti del giugno del 1866; ma non abbiamo ancora trovato nessuno che spieghi la strategia del 24 giugno e di dopo, e meno l'inazione tra il 25 giugno ed il 5 luglio. Ci si permetta di dirlo, che chi con forze maggiori perde per non saperle portare al luogo ed al tempo convenienti e per non saperle dirigere, ha sempre torto e non può darne colpa alla fortuna, e che se in quei giorni mancò l'unità di comando e quindi l'unità e prontezza di azione, qualcheduno deve pure averne avuta la colpa. Noi non possiamo trovare bella la strategia di Benedek in Boemia, o nemmeno quella di Lamarmora tra il quadrilatero; per cui, od al generale od al politico, la storia dovrà sempre dare torto, senza menomargli per questo i meriti suoi, cui noi cominciamo dal riconoscere.

Ci piace molto l'intermezzo che il Lamarmora fece a Thiers, per la sua incredulità

all'unità d'Italia, che è pure già fatta completa nell'esercito, e che da lui stesso è temuta nel preteso interesse della Francia, e con tanta acrimonia e con tanto spreco di odiose parole combattuta.

Sì, è vero, l'esercito italiano è un modello di unità. Noi vediamo p. e. nelle poche truppe; e diremo sempre troppo poche vicino ad un confine, dove l'Italia deve mostrarsi agli amici e nemici che stanno di là; vediamo nelle poche truppe raccolte in questa estrema regione, che soldati tolti a tutte le provincie d'Italia formano già un tutto così fuso e compatto, che non vedemmo mai in eserciti già antichi. Ciò dipende appunto dall'esercito *Nazione italiana più una di tutte le Nazioni d'Europa*. E questo si potrebbe facilmente dimostrare colla etnologia, colla geografia, colla lingua, colla storia della civiltà italiana; ma il fatto materiale preferito dal Lamarmora vale più di tutto, e va bene ch'egli lo abbia gettato in faccia a Thiers.

Il Lamarmora domanda dove mai il Thiers abbia trovato gli argomenti per convalidare le sue strane asserzioni circa alla impossibilità che l'unità d'Italia duri. Non crede che li abbia trovati nei nostri giornali esagerati, che in Francia non si leggono. Facciamo al Lamarmora la confidenza, che Thiers può leggere tutto ciò tutti i giorni in tutte le pagine dei giornali clericali e legittimisti ed anche in alcuni degli imperialisti della Francia stessa, i quali fanno eco molto bene ai clericali italiani, a cui noi lasciamo tutta la libertà, col pretesto che non conviene farne dei martiri, come se l'obbedienza alle leggi fosse un martirio per i nostri santi. Se qualcosa non possono dire i nostri clericali contro l'Italia (e questo qualcosa si riduce a nulla) lo mandano ai fogli clericali francesi, i quali si servono alla loro volta dei nostri per ciò che non possono dire in Francia contro Napoleone. Ora si è fondato a Parigi anche qualche giornale nuovo appositamente per seminare bugie contro l'unità dell'Italia; e sarebbe bene che la legazione italiana a Parigi leggesse il *Bullettin international*.

P. V.

SOCIETÀ NAZIONALE DEL GAZ.

Da Pisa ricevemmo il programma e gli Statuti di una Società nazionale del gaz, sottoscritto il primo dai nomi più illustri della Toscana, ed il secondo da un Comitato promotore.

Nel programma, che ha la data del 23 gennaio p. p., si discorre del bisogno della nazionale nostra indipendenza in fatto d'industrie, dell'utilità di un'estesa associazione del lavoro e dei capitali ed infine proponesi l'istituzione di una Società avente per scopo l'esercizio della industria del gaz. E tra i motivi compulsanti a creare tale Società, osservasi come da mezzo secolo l'industria del gaz abbia preso dappertutto uno sviluppo ognor crescente; come anche in Italia (oltretutto in Inghilterra, in Francia, in Germania e altrove) sia essa da circa un decennio diffusa e vada incontro ad uno splendido avvenire nelle nuove case delle nostre città. Per il che urge che questo ramo d'industria così profittevole non sia più quasi esclusivamente affidato a mani straniere; urge che sia schiuso nuovo campo di utile operosità all'intelligenza e alle ricchezze del paese. E tanto più che il monopolio forestiero si limita a gretatamente sfruttare questa industria, tiene troppi elevati i prezzi del prodotto, impedisce che venga alla portata di ognuno, e con ciò osta alla possibile diffusione del suo impiego. Ma il detto programma accenna inoltre ai modi di trarre profitto della proprietà che ha

il gaz di fornire non solamente luce, ma anche calore; accenna all'applicazione del gaz come forza motrice, come agente chimico, come materia prima di molti prodotti importanti, ed invita gli Italiani a porre risolutamente il piede nel campo della libera, leale e legittima concorrenza contro la preponderanza del capitale e del lavoro straniero in questo ramo d'industria; ricordandosi egli come il sottosuolo della penisola abbia molti prodotti naturali da utilizzare.

Nel sunto degli Statuti troviamo poi che la Società Nazionale del gaz avrà sede in Pisa ed una durata di cinquant'anni; che il capitale sociale è stabilito a tre milioni di lire, ottenibili da 6000 azioni al portatore, ciascheduna di lire cinquecento; che il primo versamento sarà di lire cento, e verrà chiesto dal Consiglio amministrativo appena sieno sottoscritti quattro quinti delle azioni che sarà dapprima prelevato un dividendo del 5 per cento d'interesse sul capitale versato, e quindi del vero utile netto, 15 per cento sarà destinato al fondo di riserva, 15 per cento al Consiglio amministrativo e 70 per cento agli azionisti come sopraparto. La sottoscrizione pubblica alle dette azioni è aperta sino al 15 febbraio.

Utile e decoroso sarebbe che alcuno dei nostri capitalisti volesse concorrere con qualche azione a tale intrapresa nazionale, a segno di quella fraternità d'animo e di quella comunanza d'interessi che ormai devono esistere tra gli abitanti delle varie regioni d'Italia. Ed è appunto per ciò che abbiamo dato l'annuncio di una istituzione, dalla quale nel corso degli anni sono da attendersi effetti ottimi. Difatti se ad alcune città (non esclusa Udine) pesano i gravosi patti stipulati con Società forestiere per l'illuminazione a gaz, il favore oggi acconsentito alla proposta Società nazionale le porrà in grado, tra non molto tempo, di liberarsi da un tributo loro imposto, altre volte da necessità, o da impotenza causata da dapocaggine e da inerzia vergognose.

Si ajutino tutti i conati per dare vita vigorosa alle industrie paesane, che codesto è il solo mezzo atto a conseguire quella prosperità economica cui l'Italia sembrava destinata dalla natura, e che non si è potuto finora raggiungere per negligenza dei passati Governi e per difetto di spirito associativo.

G.

PROGETTO DI LEGGE

presentato alla Camera dei Deputati dal ministro delle finanze Cambry Digny nella tornata del 6 febbraio 1868 per il riparto e l'esazione delle imposte dirette.

TITOLO I.

Disposizioni Fondamentali.

Art. 1. Le imposte dirette sono ripartite fra le varie provincie del regno dal Ministero delle finanze in conformità delle leggi e dei catasti e registri, di che all'articolo 7.

Il reparto fra i comuni d'una medesima provincia sarà fatto da un ufficio provinciale finanziario da instituirsi in ciascuna provincia, e sarà sanzionato dal prefetto.

Art. 2. I comuni, o consorzi di comuni, provvedono alla formazione dei ruoli delle imposte dirette dovute dai contribuenti appartenenti ai medesimi, e, ottenutane l'approvazione del Governo, ne riscuotono lo ammontare per mezzo dei loro agenti, detti esattori.

Art. 3. I comuni, o consorzi di comuni, sono garantiti verso lo Stato dell'ammontare delle imposte erariali risultante dai ruoli, e verso la provincia di quelle delle sovrimposte stabilite in conformità delle leggi.

Art. 4. L'ammontare delle imposte e sovrimposte, di cui all'articolo precedente, sarà iscritto nel bilancio comunale fra le spese obbligatorie.

Art. 5. I comuni, la popolazione dei quali sia inferiore a 4000 abitanti, dovranno, per gli effetti di questa legge, essere riuniti in consorzio.

I consorzi saranno ordinati dal prefetto, sentiti i Consigli provinciali e tenuto conto delle condizioni locali e del voto delle amministrazioni comunali.

Art. 6. La direzione generale delle imposte dirette avrà la suprema vigilanza della esecuzione di tutte le disposizioni della presente legge, e la eserciterà per mezzo di ispettori generali, degli uffizi finanziari provinciali, e di ispettori e sotto-ispettori provinciali dipendenti dagli uffizi medesimi.

TITOLO II.

Dei catasti, dei registri e delle operazioni ai medesimi relative.

Art. 7. Presso ogni ufficio comunale o consorziale dovranno essere depositati e conservati:

- a) I catasti dei terreni e dei fabbricati;
 - b) Un registro delle entrate individuali soggette ad imposta;
 - c) Un registro dei contribuenti per la imposta delle vetture e dei domestici;
 - d) Le matrici dei ruoli di tutte le imposte dirette.
- Una copia dei medesimi documenti sarà pure depositata e conservata presso l'ufficio provinciale finanziario.

Art. 8. Una Commissione di sindacato dovrà vigilare in ogni comune alla conservazione dei catasti delle imposte dirette. Questa Commissione sarà composta di due delegati della rappresentanza comunali o consorziali e di un delegato dell'ufficio provinciale finanziario, nominato dal prefetto.

Quando un comune o consorzio abbia una popolazione maggiore di 12,000 abitanti, la Commissione potrà essere composta d'un numero di membri maggiore, purché non superi dodici, serbata la proporzione fra i delegati delle rappresentanze comunali o consorziali e quelli nominati dal prefetto.

Art. 9. Le vetture dei catasti dei beni stabili, gli aumenti o le diminuzioni nelle entrate individuali e le variazioni relative alle altre imposte dirette debbono essere denunciati dai contribuenti all'ufficio comunale entro il termine di quattro mesi dal giorno in cui si sono verificate.

Chiunque diventi possessore di fondi stabili o d'entrate, o per altro titolo giunga ad essere soggetto ad imposta, dovrà nello stesso periodo di tempo fare le denunce opportune.

Art. 10. Spetterà alla Commissione, di cui all'articolo 8, di accertare, sia di sua propria iniziativa sia sulla proposta degli ispettori o sotto-ispettori, sia sulla dichiarazione del contribuente, le variazioni che si verificheranno durante l'anno nello stato delle proprietà e dei possessi, e nelle rendite dei contribuenti del comune o consorzio.

Art. 11. Quando avvenga che l'ispettore od il sotto-ispettore finanziario proponga o che la Commissione deliberi di aumentare le rendite iscritte d'un contribuente o di inscrivere nuovi contribuenti cui si attribuiscono determinate quantità di rendite, né sarà dato avviso ai medesimi affinché, entro il termine di 20 giorni, possano presentare alla Commissione medesima le loro osservazioni.

Qualora, entro l'indicato termine di tempo, il contribuente non reclami, o le osservazioni da esso fatte siano state ammesse dall'ispettore, la Commissione ordinerà le variazioni da operarsi nei catasti e nei registri.

In caso diverso, la Commissione comunicherà la sua deliberazione al contribuente ed all'ispettore, e contro la medesima tanto l'uno che l'altro potranno appellarsi, entro il termine di 10 giorni, ad una Commissione provinciale di appello.

Qualora, entro il tempo prefisso, né il contribuente, né l'ispettore abbiano appellato, la Commissione ordinerà le variazioni da operarsi nei catasti; altrimenti le variazioni medesime saranno ordinate in conformità delle deliberazioni che verranno emesse dalla Commissione d'appello.

Art. 12. Il contribuente il quale avrà trascurato di fare le denunce prescritte all'articolo 8, o le avrà fatte infedeli, sarà multato del doppio dell'imposta o dell'aumento d'imposta che gli verrà nei ruoli assegnata.

Art. 13. La Commissione provinciale di appello sarà presieduta dal prefetto, o da un suo delegato, e si comporrà del procuratore del Re, di due delegati del Consiglio provinciale e dell'ispettore provinciale delle imposte dirette.

Art. 14. Nei casi di conflitto fra comuni o consorzi intorno al luogo in cui un contribuente debba pagare l'imposta, e nei casi d'iscrizione d'un contribuente per lo stesso titolo nei ruoli di più comuni di diversa provincia, sarà ammesso il ricorso presso una Commissione centrale nominata dal ministro delle finanze; innanzi alla quale saranno pure ammessi i ricorsi dai giudici delle Commissioni provinciali che riguardino l'applicazione delle leggi d'imposta.

Art. 15. Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso ulteriore richiamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria, a tenore delle vigenti leggi.

Però non si potrà deferire all'autorità giudiziaria nessuna decisione delle Commissioni provinciali o centrali, concernente la semplice estimazione delle rendite e delle entrate, o i dati di fatto sui quali sono repartite le altre imposte.

TITOLO III.

Del riparto delle imposte e delle sovrimposte e della compilazione dei ruoli.

Art. 16. Nei primi quindici giorni del mese di ottobre d'ogni anno l'ufficio provinciale finanziario comunicherà al Ministero delle finanze i risultati dei catasti e dei registri della provincia in ordine alle operazioni compiute a tutto il mese di settembre precedente.

Art. 17. Entro il mese di ottobre sarà dal ministro delle finanze approvato e pubblicato il reparto delle diverse imposte dirette fra le provincie del regno, eseguito secondo i risultati dei catasti e dei registri al 30 settembre precedente.

Art. 18. Nei primi dieci giorni del successivo mese di novembre l'ufficio provinciale finanziario proporrà al Consiglio provinciale il riparto delle imposte dirette fra i comuni della provincia.

Art. 19. Non più tardi del venti del detto mese di novembre il Consiglio comunale delibererà intorno al proposto riparto e alle sovrimposte provinciali da applicarsi nei limiti stabiliti dalle leggi.

Tale riparto sarà sanzionato dal prefetto.

Art. 20. L'ammontare delle imposte erariali e delle sovrimposte provinciali a carico di ciascun comune sarà immediatamente comunicato dall'ufficio finanziario ai rispettivi Consigli comunali, i quali ne libereranno sulle sovrimposte da applicarsi a favore del comune. Essi provvederanno affinché, non più tardi del 20 di dicembre, sia eseguito il riparto fra i singoli contribuenti dell'ammontare delle imposte e sovrimposte risultanti a carico del comune. Questo reparto si farà sui risultati dei catasti e dei registri al 30 settembre precedente.

Art. 21. Entro il mese di dicembre il sindaco trasmetterà i ruoli riveduti ed approvati dalla Giunta municipale all'ufficio provinciale finanziario, che, dopo averli esaminati, li sottoporrà all'approvazione del prefetto. Un decreto del medesimo li renderà esecutori.

Prima del 20 di gennaio i ruoli medesimi saranno dall'ufficio finanziario trasmessi ai comuni o consorzi per l'esazione.

Art. 22. Gli errori materiali occorsi nella compilazione dei ruoli saranno corretti a cura della Commissione di sindacato comunale o consorziale, sulla richiesta per iscritto del contribuente.

Art. 23. Qualora nei termini stabiliti dagli articoli precedenti, la compilazione dei ruoli non fosse compiuta, è data facoltà al Governo di provvedervi d'ufficio, a spese del comune.

TITOLO IV.

Degli esattori comunali o consorziali.

Art. 24. Gli esattori comunali o consorziali sono retribuiti dal comune, ed hanno l'obbligo di riscuotere le imposte dirette a tutto loro rischio e pericolo secondo i ruoli approvati dal Governo.

Art. 25. L'ufficio di esattore si ottiene per concorso ad asta pubblica.

Con regolamento, da approvarsi con decreto reale, saranno determinati i requisiti per l'ammissione della offerta, le condizioni del concorso, le forme di esso o le autorità innanzi alle quali dovrà aver luogo.

Il contratto d'appalto dovrà essere approvato dal prefetto; la sua durata non sarà maggiore di cinque anni.

Ove le offerte mancassero, si farà un secondo esperimento di concorso per offerte segrete.

Riescito inutile anche il secondo esperimento, si concederà l'appalto per un anno a trattativa privata; e non riuscendo neppure la trattativa privata, il Consiglio comunale sceglierà l'esattore fra i contribuenti del comune, che vi siano domiciliati.

Art. 26. L'esattore, prima di entrare nell'esercizio delle sue funzioni e nel termine da stabilirsi dal regolamento, darà una cauzione in rendita pubblica, il cui valore corrisponda a non meno di un quarto dell'ammontare delle imposte dirette, ripartite nei ruoli dell'anno precedente. Della idoneità di questa somma sarà giudice il prefetto.

Art. 27. L'esattore terrà il suo ufficio nel capoluogo del comune o del consorzio.

Esso avrà obbligo di recarsi nei centri di popolazione spettanti al comune o al consorzio che saranno fissati dal prefetto, intesi i Consigli provinciali, onde eseguirvi la riscossione in uno dei 15 giorni che precedono la scadenza delle rate.

Art. 28. L'esattore il quale contravvenisse all'obbligo di cui all'articolo precedente, non potrà agire contro i contribuenti morosi, senza averlo prima adempito e senza lasciar trascorrere cinque giorni dalla notificazione d'un avviso speciale, sotto pena di nullità d'ogni atto, della spesa e dei danni.

Art. 29. L'esattore potrà avere collettori debitamente riconosciuti, i quali, sotto la sua responsabilità, ed a suo rischio e pericolo, ne adempiranno le funzioni.

Art. 30. L'esattore sarà sottoposto alle stesse norme e discipline dei contabili comunali.

TITOLO V.

Della riscossione.

Art. 31. Nella prima metà di febbraio d'ogni anno, a cura dell'ufficio comunale, sarà circolato a tutti i contribuenti un avviso staccato da un registro a matrice indicante l'ammontare delle diverse imposte dirette, che ciascuno di essi dovrà pagare, e le scadenze delle diverse rate complessive.

Art. 32. L'avviso costituisce il debito legalmente obbligato al pagamento dell'imposta. Il nome del contribuente non trovato, la cifra di ciascuna rata e le rate complessive saranno pubblicate all'albo pretorio, e questa pubblicazione equivarrà alla notificazione dell'avviso.

Art. 33. La somma complessiva dovuta da ciascun contribuente per le diverse tasse dirette sarà divisa in sei rate uguali che dovranno essere pagate alla scadenza del

28 febbraio;

30 aprile;

30 giugno;

31 agosto;

31 ottobre;

31 dicembre.

Art. 34. Il contribuente pagherà l'ammontare rispettivo delle rate da esso dovute all'esattore in ciascuna delle scadenze come sopra stabilite; ma in ogni caso non sarà soggetto a penali pagando entro quindici giorni dalla data della notificazione dell'avviso.

Saranno ricevute in pagamento le cedole di rendita consolidata, iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico, della scadenza più prossima a quella della rata.

Art. 35. Dei pagamenti fattigli l'esattore rilascerà al contribuente una quietanza sulla stessa cartella d'avviso, nelle forme che verranno stabilite dal regolamento.

Ogni altra quietanza non sarà valida a discaricare il contribuente. Sarà dall'esattore notata sulla matrice ogni somma di cui avrà fatto quietanza.

Art. 36. L'esattore non potrà recusare pagamenti anticipati di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate fino al giorno della legale scadenza.

Art. 37. L'esattore che si appropria più del dovuto, oltre essere passibile delle pene ordinarie per abuso di ufficio pubblico, sarà tenuto alla restituzione del quintuplo della somma percetta indebitamente.

Art. 38. Il contribuente che non paghi la rata dovuta da esso al giorno della scadenza sarà assoggettato alla multa dell'uno per cento per ogni giorno fino a cinque giorni, passati i quali pagherà l'otto per cento sulla somma scaduta e non pagata, e si farà luogo alla procedura che appresso.

Art. 39. È abolito ogni altro modo di esazione della tassa diretta.

TITOLO VI.

Delle esecuzioni sui mobili.

Art. 40. Decorsi quindici giorni dalla scadenza della rata o dalla notificazione dell'avviso che deve inviarsi al contribuente, ai termini dell'articolo 31, o della pubblicazione che non tien luogo secondo il disposto dell'articolo 32, l'esattore trasmetterà al sindaco un elenco dei debitori morosi, che sarà di questo ultimo pubblicato invitandoli al pagamento entro giorni dieci, sotto la minacciazione di procedere altrimenti agli atti esecutivi.

Art. 41. Trascorso inutilmente detto termine di giorni dieci, l'esattore, senza bisogno dell'opera né di decreto di magistrato, né di alcuna altra autorità, potrà procedere, per mezzo di uscieri o di propri messi debitamente autorizzati, al pignoramento dei frutti esistenti sul fondo per cui la tassa è dovuta, ovvero dei beni mobili e dei crediti del contribuente, eccettuato tutto ciò che per legge è dichiarato inesquestrabile. La quietanza dell'esattore rilasciata in seguito al pignoramento di crediti a chi tiene il debito verso il contribuente, sarà da questi ricevuta in isconto del suo credito. Ogni eccezione agli atti sarà rivolta dal contribuente contro l'esattore.

Art. 42. Se al momento d'intraprendere il pignoramento o la vendita il debitore, o chi per esso, esibisce la quietanza dell'esattore, offre ed effettua il pagamento integrale del debito e degli accessori, l'incaricato dell'esecuzione dovrà immediatamente desistere da ogni atto ulteriore, sotto pena dei danni e delle spese.

In caso d'opposizione per parte dell'incaricato sopradetto, il pretore, sull'istanza del contribuente, sospenderà gli atti esecutivi, previa ricognizione della regolarità dell'esibita quietanza dell'esattore, o dietro il deposito della somma dovuta, come sopra, presso la cancelleria del pretore.

La relativa ordinanza del pretore sarà esecutiva, nonostante appello.

Art. 43. Il pignoramento di che all'articolo 41 non può eccedere il valore approssimativamente corrispondente alla quantità del debito dell'imposta, aumentato della multa scaduta e delle spese di esecuzione.

Art. 44. Tanto i debitori quanto i terzi potranno riscattare gli oggetti pignorati fino a che sia eseguita la vendita, mediante il pagamento dell'imposta dovuta e dei relativi accessori.

Art. 45. Dopo dieci giorni dall'atto del sequestro, senza che il contribuente od altri per lui abbia soddisfatto il suo debito gli oggetti sequestrati saranno venduti all'asta pubblica.

Il giorno e l'ora dell'asta saranno notificati al pubblico con avviso da affiggersi all'albo pretorio almeno tre giorni prima di quello in cui l'asta deve aver luogo; e l'avviso indicherà gli oggetti che saranno posti in vendita.

Quando vi sieno oggetti di facile deperimento o la conservazione dei quali sia dispendiosa, la vendita potrà effettuarsi entro tre giorni.

Le forme per gli atti esecutivi saranno determinate per regolamento approvato con regio decreto.

Art. 46. Allorché per parte del debitore o di altre persone vi sia resistenza agli atti esecutivi, l'incaricato all'esecuzione potrà richiedere la forza armata se sia necessario, facendone senza indugio rapporto al sindaco.

Art. 47. I creditori, ancorché privilegiati, non potranno fare opposizione che sul prezzo della vendita. L'opposizione sarà fatta colle norme stabilite dal Codice di procedura civile, ma non potrà sospendere l'esecuzione.

Art. 48. Chiunque pretenda avere la proprietà sopra i mobili pignorati potrà opporsi alla vendita e proporre la separazione di quanto gli spetta, citando l'esattore davanti il pretore nella cui giurisdizione esistono i mobili.

Il pretore ordinerà la sospensione della vendita, con cauzione o senza, a seconda delle circostanze; e pronunzierà sul merito egli stesso immediatamente se è competente, o rimetterà le parti a udienza fissata davanti al Tribunale civile.

Quando l'opposizione non è appoggiata sopra documenti autentici e di certa data, la sospensione non potrà accadere senza cauzione.

Pel rimanente sono applicabili le disposizioni degli art. 647, 648 e 649 del Codice di procedura civile.

Art. 49. Seguita la vendita dei mobili o dei crediti, gli atti originali di essa vendita e la somma ricavata saranno depositati, entro tre giorni, presso il cancelliere della pretura.

La distribuzione del prezzo tra l'esattore e i creditori oppositori sarà fatta a norma del capo 8, titolo 2, libro 2 del Codice di procedura civile.

Art. 50. Il pretore assegnerà immediatamente all'esattore quanto gli spetta, ogni volta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti che abbiano fatto opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare i creditori privilegiati prevalenti, o gli eguali nell'ordine del credito dell'esattore.

Art. 51. Le disposizioni dei precedenti articoli non avranno luogo allorché l'esattore per causa d'imposta fondiaria proceda all'esecuzione sui frutti, fitti o pignoni dei beni stabili per cui l'imposta è dovuta. In questo caso l'esattore depositerà presso la cancelleria della pretura quanto sopravanzi sulla somma ricavata, dedotto lo ammontare del suo credito, accessori e spese.

Ove l'esattore abbia pignorato fitti o pignoni già scaduti di stabili per cui la imposta fondiaria è dovuta, il terzo debitore dovrà pagare l'ammontare del debito d'imposta, degli accessori e delle spese nel termine fissato da questa legge per la vendita dei mobili, e sino a concorrenza del suo debito.

Quando le pignoni e i fitti non sono ancora scaduti, il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza. Le anticipazioni non si potranno opporre se non nei limiti dell'articolo 687 del Codice di procedura civile.

Art. 52. I crediti e le rendite pignorate per debiti d'imposta, non vincolate al privilegio stabilito dal Codice civile per la fondiaria, potranno dal pretore essere assegnate, sull'istanza dell'esattore, secondo le norme stabilite nel precedente articolo.

Art. 53. Gli esattori non saranno tenuti ad anticipare né al Tribunale né agli uscierei gli emolumenti loro dovuti, potendo questi esigersi dal debitore quando esibisca la quitanza dell'esattore, quando offra il pagamento integrale del debito e degli accessori, o riscatti gli oggetti pignorati, o col ritratto dalla vendita fattane.

Art. 54. L'esecuzione sui beni mobili prescritta dalla presente legge non potrà più aver luogo decorsi due anni da quello nel quale era dovuta.

TITOLO VII.

Dell'esecuzione sugli immobili.

Art. 55. Qualora l'esattore non sia stato soddisfatto in tutto od in parte del suo credito coi debiti atti esecutivi sui mobili, frutti o crediti, potrà procedere alla vendita di quella parte degli immobili posseduti dal debitore dell'imposta nel territorio del comune, che basti approssimativamente a coprire l'ammontare del debito principale e degli accessori.

Art. 56. A questo fine l'esattore presenterà al tribunale civile la sua domanda corredata dei documenti provanti il suo credito privilegiato, o la inutilità o insufficienza degli atti esecutivi sui beni mobili del debitore.

Art. 57. La vendita dei beni immobili sarà promossa, ordinata ed eseguita in conformità delle relative disposizioni del Codice di procedura civile con le modificazioni seguenti:

1.º L'esattore non sarà tenuto a fare l'offerta di un prezzo o a far procedere a stima dei beni; e potrà invece fare istanza che i beni siano esposti all'incanto sopra un prezzo desunto dal tributo diretto principale dovuto allo Stato, secondo le norme indicate nell'art. 663 del Codice di procedura civile;

2.º Seguita la vendita definitiva, l'esattore sarà in diritto di ottenere dal giudice delegato all'istruzione del giudizio di graduazione un ordine di pagamento a carico del compratore, ed in conto del prezzo di vendita, per lo importare del suo credito privilegiato sui beni venduti, in capitale ed accessori comprese le rate scadute nel corso del giudizio di subasta.

L'ordine del pagamento sarà esecutivo immediatamente; ed ogni richiamo contro di esso non potrà sospenderne l'esecuzione.

Art. 58. L'appello della sentenza che ordinò la vendita sull'istanza dell'esattore non avrà effetto sospensivo.

Art. 59. La disposizione del n. 2 dell'art. 56 sarà pure applicabile a favore dell'esattore, nel caso che la vendita sia stata promossa da un altro creditore.

Art. 60. Se l'esattore non riuscisse a vendere gli immobili posti alla subasta, o non ne ricavasse un prezzo sufficiente a coprire il suo credito cogli accessori, è autorizzato a procedere negli stessi modi alla vendita di altri immobili del debitore posti nel comune.

Art. 61. L'esecuzione sui beni immobili nei modi prescritti dalla legge non potrà aver luogo per ciò che riguarda l'imposta sulla entrata, e le altre imposte non fondiarie, trascorsi due anni da quello nel quale era dovuta.

TITOLO VIII.

Dei versamenti.

Art. 62. Gli esattori dovranno, dentro quindici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, versare l'ammontare della somma dovuta al Governo, a tutta loro spesa e rischio, nella tesoreria provinciale.

Art. 63. In caso di ritardo o di incompleto pagamento l'esattore sarà assoggettato ad una multa dell'uno per cento per ogni giorno.

Art. 64. Trascorsi gli otto giorni senza che il versamento sia fatto, il prefetto inviterà il sindaco a provvedere dentro gli otto giorni successivi a che il pagamento sia effettuato.

Art. 65. Decorsi anche i suddetti otto giorni, il prefetto potrà spedire d'ufficio il mandato sulla Cassa comunale per l'ammontare della rata scaduta non versata; ed inviare nel comune uno speciale commissario con piena facoltà di sospendere l'esattore, vendere la cauzione e adibire agli atti occorrenti per integrare la tesoreria e la Cassa provinciale delle somme scadute e non versate.

Art. 66. Qualora il sindaco o la Giunta o il Consiglio comunale si opponessero o non secondassero il commissario del prefetto, potrà farsi luogo alla destituzione nel primo, od allo scioglimento della rappresentanza comunale, e alla nomina di un commissario straordinario ai termini della legge comunale e provinciale.

Art. 67. Ove l'esattore non adempia alle funzioni di tesoriere comunale, esso dovrà alle stesse scadenze versare nella Cassa del comune i centesimi addizionali dovuti al municipio.

Art. 68. In caso di inadempimento di quest'obbligo, la Giunta avrà le stesse facoltà date al prefetto coll'art. 64.

TITOLO IX.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 69. Per la prima formazione dei registri delle imposte non fondiarie, le Commissioni comunali e consorziali si varranno degli accertamenti esistenti per la ricchezza mobile e per la tassa sulle vetture ed i domestici. Avranno inoltre autorità d'invitare coloro che non vi fossero compresi a presentare le loro dichiarazioni dentro il termine non minore di due mesi, sotto comminatoria della multa di che all'articolo 12.

Art. 70. I comuni, per mezzo dei loro esattori, dovranno versare nella tesoreria erariale e provinciale l'intero ammontare dell'imposta fondiaria sui terreni e sui fabbricati dovuta allo Stato ed alle provincie, risultante dai ruoli.

Riterranno un abbuono del 10 per cento delle imposte che abbiano carattere di personali, anche far fronte ai disallineamenti e abbuoni che possa esser necessario di accordare all'esattore o per deficienza del debitore o assoluta irrimediabilità del medesimo, o per insufficienza ed inefficienza degli atti legittimi.

Art. 71. L'esattore avrà diritto al rimborso o abbuono ogni volta che il contribuente sia esonerato dalla imposta nei modi prescritti dalla legge.

Art. 72. L'esattore che termina una gestione avrà diritto all'abbuono dello imposto dovuto dai contribuenti non potuti trovare, o non riscossi nell'anno che segue la sua gestione; ma se non sono esonerati legalmente, sarà dato debito di questo somme all'esattore suo successore.

Art. 73. Sono abolite le direzioni compartimentali e le agenzie delle tasse dirette.

Art. 74. Un regolamento da pubblicarsi per regio decreto prescriverà le norme per la conservazione dei catasti, per il riparto e per la compilazione dei ruoli e quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Art. 75. La presente legge andrà in vigore col 1.º gennaio 1869.

Art. 76. È derogato ad ogni legge contraria o diversa dalla presente.

ITALIA

Firenze. Oltre i tre progetti già presentati, a completare il piano finanziario del conte Cambray-Digny (tre altri progetti mancano ancora). Un progetto per la tassa sull'entrata; il progetto per il passaggio del servizio di tesoreria alla Banca nazionale; un progetto per le modificazioni progettate alle leggi sul registro e sul bollo; il progetto della tassa sul macino. Questi due ultimi però non sono progetti nuovi, ma modificazioni ai progetti già esistenti dinanzi alle Commissioni della Camera.

A complemento di tutte queste riforme viene la riforma dell'ordinamento amministrativo, per la quale quasi tutti i servizi finanziari passeranno in ciascuna provincia sotto l'alta dipendenza del prefetto, salvo alcuni pochi che verranno organizzati in uffici compartimentali. Scomparebbero quindi le attuali direzioni delle imposte dirette, del demanio e delle tasse, del debito pubblico, del contenzioso finanziario, ecc., ed il relativo servizio sarebbe in ciascuna provincia disimpegnato da uno speciale ufficio finanziario.

Civitavecchia. Scrivono da Civitavecchia alla Nazione:

Appena giunta a Tolone la fregata *Orénoque* venne alleggerita del suo carico, ed immediatamente rinviata a Civitavecchia per imbarcare un altro squadrone di cavalleria. Compita tale missione con mirabile prontezza, l'altra sera levò l'ancora e disparve.

Il generale De Failly e tutti gli ufficiali superiori dell'esercito imperiale, cui nulla più resta a fare negli Stati della Chiesa, si sono recati a Roma presso Sua Santità, onde essere benedetti ed ammessi ancora una volta al bacio del sacro piede, prima di lasciare il sacrosanto territorio. I medesimi sono attesi a momenti dalla corvetta *Limier* pronta a ricondurli in Francia.

Il generale Dumont ha preso stanza nel palazzo di S. E. monsignor vescovo e pare che voglia trattenervisi a lungo.

Otto garibaldini, che erano restati in Roma prigionieri, vennero condotti in queste carceri pubbliche due giorni sono e poscia spediti al confine per mezzo della ferrovia.

ESTERO

Francia. La *Patrie* smentisce recisamente che tra la Francia e la Prussia sieno insorti dei dissensi politici circa i negoziati in corso tra la compagnia ferroviaria del Lussemburgo e quella dell'Est francese.

Il *Journal de Paris* assicura imminente la soppressione di venti battaglioni di cacciatori a piedi dell'esercito francese.

Lo stesso giornale dice che la gendarmeria della guardia imperiale fu provveduta d'un nuovo fucile (sistema Snider, modificato).

Inghilterra. In seguito di seri disastri ricaduti al Foreign-office, il governo inglese diede pressantissimi ordini per accelerare l'approvvigionamento completo in carbone e munizioni da guerra delle due stazioni mediterranee di Gibilterra e di Malta.

Gli arsenali di Woolwich e di Chatham sono in piena attività.

Russia. Si scrive:

Possiamo assicurarvi che la Russia cerca danaro dovunque, e si crea non lievi risorse colle lettere di pegno del suo credito fondiario. Il governo di Pietroburgo, mentre non nasconde più le sue mire sulla Turchia, nulla lascia d'intentato per accrescere e compiere la rete delle sue ferrovie.

CRONACA URBANA E PROVINCIALE

FATTI VARI

Il Consiglio provinciale si raccolse oggi alle ore 10. Ne prossimi numeri daremo il risultato delle sue deliberazioni.

R. Istituto Tecnico di Udine.

Giovedì 13 andante messo alle ore 12 meridiane precise si darà in questo Istituto dal prof. Antonio Zanelli una lezione pubblica di Agronomia: Sui caratteri della terra e sulla analisi meccanica delle terre coltivabili.

Casino Udinese. La Presidenza invita i soci ad una generale seduta straordinaria che si terrà nella sala del Casino questa sera alle ore 7.

Ordine del giorno. Accettazione di nuovi soci.

Veghioni. Questa sera, il *Minerva*, il *Nazionale* e tutti gli altri astri minori sono aperti alle danze. I cartelloni avvertono che questo è il penultimo mercoledì di Carnevale.

CORRIERE DEL MATTINO

— L'altr sera nel luogo di Chirignago (Venezia) avvennero dei gravissimi disordini, fomentati a quanto pare dal partito clericale.

Furono suonate a stormo le campane, e la briciarda aizzata da quella turpe setta che tutti conoscono, si mise ad abbattere lo stemma municipale. Penetrò violentemente nelle sale del Municipio, e manomettendo scaffali, registri e documenti vi appiccò incendio. Parte dei documenti e qualche oggetto di mobilia d'ufficio furono arsi sulla pubblica strada e nel giardino della casa municipale fra grida di Viva il papa, Viva il vescovo Zinelli, Viva il nostro arciprete!

I facinorosi invasero pure l'appostamento della guardia nazionale, riducendo lo stemma a scheggie. Fu distrutto anche il quadro rappresentante il ritratto di Vittorio Emanuele.

Circa 20 dei caporioni furono arrestati dalla pubblica forza, accorsa sul luogo del tumulto.

Una commissione giudiziale si è recata tosto a Chirignago.

— Alla deputazione della Camera dei deputati andata a presentargli le congratulazioni per il matrimonio del principe ereditario, S. M. il Re rispose con queste parole che la *Gazzetta di Torino* dice testuali:

« Come l'Augusto mio Genitore, o signori, educava i suoi Figli a farsi campioni della nostra indipendenza, così io sono fidente che i Figli miei, a cui inculcai, su tutto, l'amore alla libertà della patria, proccureranno degni continuatori dell'opera a cui tutti abbiamo cooperato e per la quale la Sabauda Dinastia sarà sempre parata a qualsiasi sacrificio. »

— Leggiamo nello *Stenografo* di Padova la seguente nota che smentisce la voce da noi ieri riferita, togliendola dal *Tempo*:

Possiamo assicurare essere del tutto erronea la voce diffusa tra la nostra scolaresca che il rettore Magnifico Giuseppe cav. De-Leva, avesse già rassegnate le sue dimissioni. Questo egregio cittadino crederebbe far atto contrario ai suoi sentimenti patrii vedendo a questa determinazione.

Egli resterà fermo al suo posto finché riconoscerà di esercitare una morale influenza nell'animo degli studenti, da lui amati quali figli.

Dispacci telegrafici.

AGENZIA STEFANI

Firenze 12 Febbrajo.

CAMERA DEI DEPUTATI

Tornata dell'11 Febbrajo.

Continua la discussione del Bilancio della marina.

Malenchini propone la fusione in Livorno delle due scuole di marina di Napoli e di Genova.

La proposta combattuta da G. Ricci e da Nicotera è ritirata.

Tutti i capitoli del bilancio della marina sono approvati.

Si apre la discussione del bilancio della guerra.

Il relatore **Farini** fa delle considerazioni sullo stato dell'esercito e sul materiale, e difende la commissione del bilancio dalle accuse di avere l'anno scorso colle sue proposte, accettate dalla Camera, scomposto l'esercito, dicendo che con esse non ne fu punto diminuita la forza. Crede che il bilancio normale della guerra possa essere di circa 145 milioni.

Corte e Fambri fanno altre considerazioni generali.

Corte raccomanda la formazione di un progetto uniforme per la difesa generale dello stato.

Il **Ministro della guerra** aderisce a tale istanza e dà pure alcune spiegazioni.

SENATO DEL REGNO

Tornata dell'11 Febb.

Dopo breve discussione è approvato con voti 68 contro 2, il progetto di bilancio dell'entrata pel 1868.

Parigi, 10. Il *Moniteur du soir* annuncia che la Camera greca fu sciolta.

La *France* annuncia che stamane Moustier ebbe una lunga conferenza con Cretulesco che a nome

del Governo Rumeno, diede spiegazioni circa le bande armate.

Il *Corpo Legislativo* respinse con 190 voti contro 45 l'emendamento che chiedeva che, i reati di stampa venissero prescritti dopo tre mesi. L'articolo 10.º è adottato.

Parigi, 11. La *Patrie* reca: Le notizie della Serbia preoccupano la diplomazia delle potenze occidentali. Crediamo di sapere che rimozioni assai energiche furono trasmesse nuovamente al gabinetto Serbo. Jori Cretulesco notificò ufficialmente al gabinetto delle Tuilleries le formali denegazioni del suo governo circa la partecipazione diretta od indiretta di esso alle imprese russo-serbe. L'Inghilterra, la Francia e l'Austria sono perfettamente informate sul carattere e le conseguenze possibili di tali mene. I tre gabinetti sono dunque pronti a far fronte a tutte le necessità che verrebbero create da una situazione i cui pericoli essi fecero d'oggi conoscere ai governi danubiani.

Madrid, 10. I ministri delle finanze e della marina sono dimissionari in causa della questione della Banca.

Cork, 10. Regna grande agitazione. Furono commessi parecchi tentativi di assassinio contro gli agenti di polizia; alcuni assembramenti nelle strade furono dispersi colla forza. Furono parecchi feriti. Pattuglie a piedi e a cavallo percorrono la città.

Parigi 11. La *Presse* dice che jeri in una riunione diplomatica il Nunzio smentì la voce che fossero insorte difficoltà a Roma circa la concessione delle dispense per il matrimonio del principe Umberto, e asserì che il Papa accordò immediatamente tali dispense.

La *France* dice che il Governo Romano vuole portare il suo esercito a 25 mila uomini.

Lo stesso giornale annunzia che Sanchez Ocana fu nominato Ministro delle finanze in Spagna.

La *France* dice che le trattative fra l'Austria e Roma per la revisione del Concordato, incontrano serie difficoltà. Beust domandò avanti tutto, che il Concordato sia completamente annullato. Il Papa desidera che l'attuale Concordato serva di base alla modificazione.

La *France* soggiunge che in tali circostanze la Prussia cerca di stabilire rapporti più intimi con Roma. Il Governo prussiano farebbe pratiche per ottenere che venisse stabilita in Berlino una Nunziatura Apostolica.

NOTIZIE DI BORSA.

Parigi del	10	11
Rendita francese 3 0/0	68.87	68.77
italiana 5 0/0 in contanti	44.35	43.87
fine mese	—	—
(Valori diversi)		
Azioni del credito mobil. francese	—	—
Strade ferrate Austriache	—	—
Prestito austriaco 1865	—	—
Strade ferr. Vittorio Emanuele	37	37
Azioni delle strade ferrate Romane	47	45
Obbligazioni	91	91
Id. meridion.	107	105
Strade ferrate Lomb. Ven.	367	362
Cambio sull'Italia	12 3/4	12 7/8

Londra del	10	11
Consolidati inglesi	93 1/4	93 1/4

Firenze dell'11

Rendita 51.—; oro 22.88; Londra 28.72 a tre mesi; Francia 114 75 a tre mesi.

Venezia del 10 Cambi	Sconto	Corso medio
Amburgo 3 m. d. per 100 marche 2 1/2	it. l. 211.—	
Amsterdam	100 f. d'Ol. 2 1/2	239.—
Augusta	100 f. v. un. 4	236.—
Frankfort	100 f. v. un. 3	236.30
Londra	1 lira st. 2	28.65
Parigi	100 franchi 2 1/2	113.65
Sconto	0/0	—

Fondi pubblici (con abbuono separato degli interessi)
Rend. ital. 5 per 0/0 da 50.75 a —; Prest. naz. 1866 —; Conv. Vig. Tes. god. 1 febb. da — a —; Prest. L. V. 1850 god. 1 dic. da — a —; Prest. 1859 da — a —; Prest. Austr. 1854 i. l. —; Valute. Sovrane a ital. —; da 20 Franchi a it. l. 22.90 Doppie di Genova a it. l. —; Doppie di Roma a it. l. —; Banconote Austr. —

Trieste dell'11.

Amburgo	—	—	Amsterdam	—	—
Augusta da 98.	—	—	Parigi 46.70	—	—
46.45; Italia	—	—	Londra 117.50	—	—
Zecchini 5.60	—	—	da 20 Fr. 9.38	—	—
Sovrane 11.83	—	—	Argento 115.15	—	—
414.75	—	—	Metallich. 57.50	—	—
Nazionale 66.37	—	—	1/2 a —	—	—
Prest. 1860 82.75	—	—	a 83.—	—	—
Prest. 1864 80.75	—	—	a —	—	—
Azioni d. Banca Com. Tr.	—	—	Cred. mob. 188	—	—
a —	—	—	Prest. Trieste	—	—
a —	—	—	Sconto piazza 4	—	—
a 4 1/2	—	—	Vienna 4 1/4	—	—
a 4 3/4.	—	—		—	—

Vienna del	10	11
Pr. Nazionale	66.30	66.20
1860 con tot.	82.40	82.—
Metallich. 5 p. 0/0	57.25	58.60
Azioni della Banca Naz.	707.—	710.—
del cr. mob. Aust.	187.90	187.10
Londra	117.30	117.20
Zecchini imp.	5.59	5.57
Argento	115.25	114.75

PACIFICO VALUSSI Direttore e Gerente responsabile
G. GIUSSANI Condirettore.

ANNUNZI ED ATTI GIUDIZIARI

ATTI GIUDIZIARI

N. 213.

EDITTO

p. 1

Si rende noto che ad istanza del sig. Agostino Donati di Latisana ed al confronto di Vincenzo Mondolo di Rivignano si terrà in questa R. Pretura, e nei giorni 22 Febbraio, 24 Marzo, e 4 Aprile p. v. dalle ore 10 ant. alle 2 pom. triplice esperimento d'asta dei beni sottodescritti, alle seguenti

Condizioni

1. Al primo e secondo esperimento i beni non saranno venduti al prezzo inferiore alla stima; al terzo a qualunque prezzo purché sufficiente a coprire i creditori iscritti.
2. I beni saranno astati separatamente nell'ordine in cui sono riportati in calce.
3. Qualunque oblatore depositerà il decimo della stima del fondo per il quale si farà offerente, e rimanendo deliberatario dovrà entro giorni 14 depositare presso questa R. Pretura il prezzo offerto, scontato il previo deposito.
4. Il deliberatario in base alla deliberata ed aggiudicazione non avrà diritto al godimento materiale dei beni che dopo la raccolta dei frutti dell'anno agrario in corso in quello della delibera.
5. I beni sono astati nello stato e grado in cui si troveranno alla chiusura dell'anno suddetto. L'esecutante non assume garanzia né per la proprietà né per la libertà, né per alcun altro titolo.
6. Dal previo deposito e dal finale è dispensato l'esecutante.
7. Le spese e tasse di delibera e da questa in poi stanno a carico del deliberatario.

Descrizione dei Beni

Comune censuario di Pertegada.

- a) Utile proprietà del fondo ex comunale in censo al n. 148 di cens. p. 12.62, rend. l. 2.52, costituito da quattro lotti ex comunali, stim. fior. 146.40.

Comune censuario di Volta

- b) Utile proprietà del fondo ex comunale in censo al n. 319 di cens. p. 2.68, rend. l. 0.78 stim. fior. 37.60.

Comune cens. di Gorgo

- c) Utile proprietà del fondo ex comunale in censo al n. 292, di cens. pert. 5.76, rend. l. 6.39 stim. fior. 130.60

Comune cens. di Titiano

- d) Utile proprietà del fondo detto Bassa, in censo al n. 356 c. di cens. p. 6.35, colla rend. di aut. l. 6.22, stimato fior. 120.—

- e) Utile proprietà del fondo detto Ica in censo al n. 480, 481, 482, di cens. pert. 18.95, rend. l. 10.80, st. f. 240.—

- f) Utile proprietà del fondo detto Bassa in censo al n. 307 c. di cens. pert. 11.94, r. l. 6.76 stim. f. 150.—

- g) Utile proprietà del fondo detto Canedo in censo al n. 425 c. di cens. pert. 4.19 rend. l. 1.22 stim. fior. 17.00

Comune censuario di Ronchis.

- h) Fondo arat. arb. vit. in censo al n. 1494 di cens. pert. 1.81, rendita l. 2.85 stim. fior. 80.—

Dalla R. Pretura

Latisana 11 Gennaio 1867

Il Reggente

PUPPA

ZANINI

N. 4699

EDITTO

p. 2.

Si rende noto che ad istanza di Caterina Macor-Buzzi in confronto di Antonio q. Mattia di Gasparo detto Buso di Pietrabbate nel locale di questa R. Pretura da apposta Commissione nei giorni 13, 28 febbraio e 5 marzo p. v. dalle ore 10 ant. alle ore 4 pom. verranno tenuti i tre esperimenti d'asta sulla vendita dei sottodescritti stabili alle seguenti

Condizioni

1. La vendita seguirà lotto per lotto sul dato regolatore di stima.

2. Nessuno, ad eccezione dell'esecutante potrà farsi oblatore senza il previo deposito del 10 O/o del valore di stima del lotto cui intende aspirare.

3. Gli stabili si vendono nello stato e grado in cui si trovano con tutte le servitù e pesi inerenti, senza alcuna responsabilità della esecutante.

4. Al primo e secondo esperimento non avrà luogo la vendita che a prezzo superiore alla stima, ed al terzo a prezzo anche inferiore purché basti a soddisfare i creditori impotenti fino al valore di stima.

5. Entro 14 giorni dalla delibera dovrà il deliberatario depositare presso la Commissione Giudiziale in moneta d'oro e d'argento a tariffa il prezzo di delibera, imputando il fatto deposito.

6. Rimanendo deliberatario l'esecutante non sarà tenuta che al deposito entro 14 giorni dalla Giudiziale liquidazione del suo credito capitale interessi e spese, dell'eventuale eccedenza da questo all'importo della delibera.

7. Dalla delibera in poi stanno ad esclusivo peso del deliberatario tutte le pubbliche imposte, le spese di delibera ed ogni altra successiva.

8. Mancando il deliberatario ad alcuna delle premesse condizioni gli stabili si rivenderanno a tutto suo rischio, pericolo e spesa, tenuto al risarcimento del danno ed alla perdita del deposito.

Stabili da subastarsi

in mappa di Pietrabbate.

- Lotto 1. Metà della casa con porzione dell'andito al n. 348 al mappale N. 11 di p. 0.04 r. l. 8.10 stimata al. 335.42
- Lotto 2. Metà della stalla al n. 129 di pert. 0.04 rend. l. 1.35 stimata . 190.12
- Lotto 3. Metà del coltivo da vanga al n. 66 di pert. —06 rend. l. —19 stimata . 25.25
- Lotto 4. Metà di coltivo da vanga detto Brolo al n. 1122 di pert. —11 rend. l. —34 . 36.00
- Lotto 5. Metà del coltivo da vanga detto Salarie in mappa al n. 97 di pert. —11 rend. l. —34 stimato . 38.14

Totale al. 624.93

Locchè si pubblici come di metodo

Dalla R. Pretura
Moggio 20 dicembre 1867.

Il Reggente

D. ZARA.

N. 9839

EDITTO

2

La R. Pretura in S. Daniele col presente rende noto all'assente d'ignota dimora Angelo fu Valentino Fabbro di Casasola che in di lui confronto e dei di lui fratelli Giovanni Domenico e Luigi Fabbro; da Luigia fu Valentino Fabbro Autrice di Casasola fu in oggi prodotta petizione n. 7839 per formazione d'asse, divisione ed assegno della sostanza abbandonata dal comune loro padre fu Valentino Fabbro, e che in di lui coreatore gli fu deputato l'avv. Rainis, per cui sarà suo obbligo di comparire a quest'Aula nel di 17 marzo 1868 ore 9 ant. o di insinuarsi a lui e fornirgli dei lumi e documenti atti alla difesa, od ove il voglia di scegliersi altro legale Procuratore, e fare insomma quant'altro troverà di suo interesse per il miglior utile, in difetto addebiterà a se ogni sinistra conseguenza.

Il presente si pubblici mediante affissione in Majano all'Albo Pretoria nel solito luogo di questo Comune, e si inserisca per tre volte nel *Giornale di Udine*.

Dalla R. Pretura
S. Daniele 8 dicembre 1867

Il R. Pretore

PLAINO.

Tomada.

N. 306.

EDITTO.

2

La R. Pretura in S. Vito rende pubblicamente noto che in evasione a ricercatoria 7 corr. N. 69, dell'Inclito R. Trib. Prov. sezione civile in Venezia, e

sopra istanza del cav. Alberto Ehrenfreund fu Giuseppe di Venezia, contro Zoppolato Osualdo fu Giacomo, e Zoppolato Pasqua fu Osualdo di Pravidomini, nel locale di sua residenza, si terranno tre esperimenti di incanto negli giorni 7, 10 e 17 Marzo p. v. dalle ore 10 ant. alle ore 4 pom., o più occorrendo, per la vendita al maggior offerente degli stabili sottodescritti, e sotto la forza obbligatoria delle seguenti

Condizioni

1. La delibera avrà luogo in un solo lotto, ed al 1. e il incanto non seguirà sotto il prezzo di stima di it. l. 4090.57 al terzo incanto anche a prezzo inferiore purché basti a pagare il credito dell'esecutante, solo iscritto.
2. L'offerente dovrà depositare pria il 15 p. O/o del prezzo di stima.
3. Il deliberatario dovrà aver depositato l'intero prezzo di delibera entro 15 giorni da quello che è seguita.
4. Dall'obbligo del deposito di cui gli articoli 2 e 3 resta esonerato l'esecutante Cav. Alberto Ehrenfreund, il quale sarà obbligato a versare nelle mani degli esecutori la somma superiore al suo credito capitale ed accessori.
5. L'esecutante non presta garanzia alcuna.
6. Mancando il deliberatario all'adempimento dei doveri suaccennati, perderà il deposito praticato, e potrà ogni interessato chiedere il r-incanto a suo danno.
7. Le spese per la tassa di trasferimento, e successive sono a carico del deliberatario.
8. Restando deliberatario l'esecutante avrà tosto il godimento e l'immissione in possesso; un altro deliberatario, dal giorno del praticato deposito del prezzo di delibera.

Descrizione degli Stabili

Provincia del Friuli — Distretto di S. Vito — Comune cens. di Previdomini.

N. di mappa 18, 19, 107, 1651 della sup. di pert. 59.18, rend. l. 34.65.

Nel Comune cens. di Chions.

N. di mappa 341 della sup. di pert. 4.21, colla rend. di l. 5.14.

Il presente sarà affisso nei soliti luoghi in questo Capo-Distretto, ed inserito per tre volte nel *Giornale di Udine*.

Dalla R. Pretura.
San Vito, 13 Gennaio 1867Il Dirigente
TEDESCHI

Suzzi Canc.

N. 381.

EDITTO

p. 1.

Si notifica all'assente e d'ignota dimora Candido Limarutti fu Antonio di Portis che in seguito ad odierna istanza p. n. della fabbriceria della veneranda Chiesa Parrocchiale di Vanzone con odierno decreto p. n. gli fu deputato in curatore questo avvocato Federico dott. Barnaba all'uopo della intimazione al medesimo della sentenza 20 aprile a. p. n. 670 proferita a carico di esso Limarutti sulla petizione 4 ludlio 1866 n. 6099 della suddetta fabbriceria per pagamento di fior. 17.24 per le due ultime rate del debito dipendente da canoni arretrati e spese ipotecarie, portate dalla carta 25 gennaio 1864.

Viene quindi eccitato esso assente e d'ignota dimora a comparire personalmente, ovvero a far tenere al nominato Curatore le opportune istruzioni e prendere quelle determinazioni che reputerà più conformi al suo interesse, altrimenti dovrà attribuire a se stesso le conseguenze di sua inazione.

Si affigga all'albo pretorio, nella piazza di Vanzone e Portis, e s'inserisca per tre volte nel *Giornale di Udine*.

Dalla R. Pretura
Gemona, li 13 gennaio 1868Il Pretore
RIZZOLI

Sporenz Canc.

AVVISO

Il sottoscritto è in possesso di una partita di

CARTONI ORIGINARI

ANNUALI DEL GIAPPONE

confezionati nelle provincie di MEYBASCHI, ISTHURIA e HAKODADI, come lo comprovano i timbri appositi ai detti Cartoni. La buona riuscita che fecero nell'anno decorso, lusinga il sottoscritto che i signori **Bachiculatori** vorranno farne acquisto anche per la prossima campagna.

ANTONIO CRAIZ

Udine, Borgo Poscolle, Calle Brenari

AVVISO

Presso il sottoscritto trovasi in vendita semente bachi a bozzolo giallo di buona e sana provenienza, nonché Cartoni Originali Giapponesi.

LUIGI BERGHINZ

Udine Borgo Gemona Calle Cicogna N. 1330 nero

Società Bacologica di Casale Monferrato

MASSAZA E PUGNO

Anno XI — 1868-69

Associazione per la provvista di Cartoni di Semente Bachi al Giappone per l'Anno 1869. La sottoscrizione è per cartoni tutti a bozzoli verdi e si chiude definitivamente col 20 di febbraio.

Questa Società che conta undici anni di esistenza e settemila associati fra cui circa 300 Municipi offre a suoi Associati le più grandi guarentigie, perchè occupandosi della sola provvista di Semente e di nessun ramo di commercio non espone i fondi Sociali a nessun rischio. I fondi che si spediscono al Giappone sono assicurati e i cartoni di semente acquistati sono pure assicurati nel loro tragitto, cosicchè viene evitato ogni pericolo di perdita del capitale.

La stessa Società volendo dare una guarentigia della cura che impiega nella scelta di semente di buona qualità, è solita lasciare ogni anno, ai suoi associati che si fanno nuovamente inscrivere, la facoltà fino a tutto il 15 giugno, cioè fin dopo il raccolto dei bozzoli, di potersi ritirare dalla Società, col rimborso di quanto avessero pagato in acconto, qualora avessero motivo di essere malcontenti dei cartoni che la Direzione di questa Società ha loro provvisto per l'allevamento in corso.

La provvista di cartoni fatta in quest'anno per i suoi Associati ascende ad oltre 55 mila.

L'Associazione si fa per azioni di L. 150 ciascuna, di cui lire 20 per ogni azione si pagano all'atto della richiesta, e le rimanenti lire 130 si pagano in giugno o in ottobre, il tutto a mente del programma sociale che si spedisce affrancato a chi ne fa richiesta.

Le richieste d'iscrizione si devono fare in Casale Monferrato all'ufficio della Società

SONO USCITE

Dalla Tipografia Jacob & Colmegna

LE

TAVOLE DI RAGGUAGLIO

Fra il sistema METRICO DECIMALE e le MISURE
i PESI e le MONETE vigenti nel Friuli

completate

DA INNOCENTE BERTUZZI.

Quest'opera comprende non meno di 110 Tavole, **INDISPENSABILI** ad ogni ceto di persone, specialmente alle **Autorità provinciali e commerciali, magistrati, avvocati, negozianti, periti, notai, possidenti, agenti, fattori, gente d'affari, ecc. ecc.**

Si vendono da M. Bardusco in Mercatovecchio ad it. l. 2.50.

ELISIR POLIFARMACO

DEI MONACI DEL SUMMANO.

Composto coll'erbe del celebre Monte Summano Vicentino, prodigioso per l'idropi, la gotta, tenia, itterizia, sifilide, verminazione, clorosi, scrofole, febbri ostinate, emicrania, indigestioni, ostruzioni del basso ventre, convulsioni ecc.

Si vende a Piovone alla farmacia del Summano nel Veneto a franchi 1.80 con istruzioni e certificati.

Depositi: Udine **MARCO ALESSI**. Treviso Zanetti. Oderzo Cinotti, Pordenone Varoschini, S. Vito Tagliamento Simoni, ed in tutte le farmacie d'Italia.

CALCOGRAFIA MUSICALE

LUIGI BERLETTI-UDINE

Recenti pubblicazioni per Pianoforte.

- Duelli** «L'ultimo bacio» Romanza senza parole . . . fr. 2.50
- Filippi** «La tristezza» Romanza senza parole . . . 2.50
- Unia C. S.** «Dolore e Gioia» Melodia . . . 2.—
- Chanson Slave . . . 2.—
- Chanson d'Amour . . . 2.—
- Unia Gius.** «Rimembranza di un Veterano» capriccio caratt. . 4.—
- «La sacra Campana del mattino» Melodia religiosa . 2.50
- Vivaldi V.** Canzon popolare trascritta e variata . . 1.50

Prezzo il Negozio del suddetto si ricevono Abbonamenti alla *Lettura della Musica*

Udine, Tipografia Jacob e Colmegna.